



ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LO SCAMBIO DEI DATI, L'INFORMAZIONE,  
L'ELABORAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI  
IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO  
FRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
E GLI ORDINI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata Regione), nella persona dell'Assessore regionale al lavoro, università e ricerca Alessia Rosolen, domiciliata presso la sede della Direzione centrale lavoro, università e ricerca in via San Francesco n. 37, Trieste, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Trieste;  
l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Gorizia;  
l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Udine;  
l'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Pordenone;

PREMESSO

**che la Regione** è titolare, ai sensi della vigente normativa, di funzioni e compiti di promozione, programmazione, gestione e controllo degli interventi regionali in materia di politiche del lavoro per lo sviluppo locale e in particolare:

- a) elabora, a tale scopo, atti normativi, piani e programmi che realizza con risorse finanziarie proprie, nazionali e comunitarie;
- b) redige e realizza il Programma triennale di politica del lavoro, di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 18/2005;

- c) si avvale, per l'assolvimento delle funzioni in materia di politica del lavoro, nell'ambito dei principi di concertazione con le parti sociali, del supporto tecnico-professionale dell'Agenzia regionale del lavoro nonché delle Amministrazioni provinciali chiamate anche, per quanto di competenza, alla gestione diretta degli interventi programmati;
- d) esercita, in materia di lavoro, funzioni di indirizzo nei confronti delle Amministrazioni Provinciali e degli enti e degli operatori privati operanti sul proprio territorio;
- e) realizza e sostiene iniziative finalizzate a migliorare la qualità del lavoro ed il benessere fisico e psichico delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, l'emersione del lavoro sommerso, la realizzazione delle pari opportunità;
- f) svolge, attraverso l'Agenzia regionale del lavoro, attività di studio e di ricerca sul mercato del lavoro mirata:
  - ad analizzare ogni fattore economico e produttivo ed il suo prevedibile impatto sui livelli occupazionali regionale e locali;
  - a verificare, attraverso appositi monitoraggi valutativi, gli effetti delle politiche regionali e nazionali in tema di lavoro e formazione;
  - ad evidenziare le opportunità occupazionali e professionali che si manifestano sul territorio, nonché a definirne le linee tendenziali di sviluppo;

**che l'Ordine dei Consulenti del lavoro** è un Ente di diritto pubblico istituito con Legge 11 gennaio 1979, n. 12, organizzato in Consigli Provinciali con competenza territoriale coincidente con quello delle singole Province. Presso i Consigli Provinciali, che svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge, è conservato l'Albo dei consulenti del lavoro (articolo 8, Legge n° 12/79) e che:

- a) i professionisti iscritti negli Ordini territoriali intermediano la massima parte delle assunzioni e dei licenziamenti che si realizzano sul territorio regionale, nonché effettuano le relative comunicazioni obbligatorie per il tramite del sistema telematico "Adeline" di cui devono essere riconosciuti quali utilizzatori qualificati e privilegiati per lo sviluppo del programma stesso;

- b) i professionisti iscritti negli Ordini territoriali intrattengono un rapporto costante e continuativo con il sistema della piccola e media impresa presente sul territorio regionale quali partner fondamentali per le problematiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro;
- c) l'Ordine rappresenta l'interlocutore privilegiato del Ministero del lavoro e degli Enti di previdenza ed assistenza per tutte le problematiche connesse all'instaurazione dei rapporti di lavoro, al loro svolgimento e agli adempimenti in materia di assicurazioni sociali;
- d) la valenza sociale della professione è riconosciuta oltre che dalle attribuzioni specifiche previste dalle leggi (tra cui la certificazione dei rapporti di lavoro, la selezione e intermediazione di personale, la conservazione del libro unico) anche dagli adempimenti che la categoria svolge in ausilio della Pubblica Amministrazione;

**che la Regione e i singoli Consigli dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, firmatari del presente accordo, si propongono di sviluppare una costante collaborazione in materia di:**

- a) analisi del mercato del lavoro attraverso lo scambio di dati e informazioni sul mercato del lavoro, anche con riferimento alle norme che lo regolano ed alle esigenze che in esso si manifestano;
- b) progettazione ed implementazione di buone pratiche rivolte a favorire la riduzione degli incidenti sul lavoro, contrastare il ricorso al lavoro sommerso o irregolare e a limitare il fenomeno del precariato;
- c) analisi di provvedimenti legislativi e regolamentari, con particolare riferimento alle azioni di politica attiva e passiva del lavoro in favore delle imprese, qui sempre intese come generalità dei datori di lavoro, e dei lavoratori;
- d) ideazione ed implementazione di piani e programmi di informazione rivolti sia alle imprese che ai lavoratori, in particolare quelli a maggior rischio occupazionale o coinvolti nell'ambito di piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche attraverso il ricorso a strumenti personalizzati;
- e) progettazione d'interventi di politica attiva del lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo dei disoccupati anche attraverso l'attivazione di specifici interventi formativi di riqualificazione e di attività di

accompagnamento all'inserimento lavorativo come previsto dalla legge regionale 18/2005;

- f) attuazione dei piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, ai sensi dell'articolo 47 della Legge regionale 18/2005.

**tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Art. 1**

### **Ambiti di intervento e collaborazione**

- 1) Gli ambiti di collaborazione e lavoro della presente convenzione fanno riferimento alle competenze della Regione in materia di lavoro come individuate nel Programma triennale di politica del lavoro, di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 18/2005 e, in particolare, si individuano:
  - a) scambio di dati ed informazioni nel campo del mercato del lavoro rivolti alla progettazione, da parte della Regione, nonché della gestione, monitoraggio e valutazione delle leggi, dei regolamenti e dei progetti di intervento nel campo delle politiche attive e passive posti in essere dalla stessa Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali nonché da altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;
  - b) progettazione ed implementazione di programmi di informazione rivolti ad imprese e lavoratori allo scopo, in particolare, di ampliare la conoscenza del mercato del lavoro, delle buone pratiche in materia di sicurezza, della formazione continua promossa dalla Regione, delle pari opportunità, delle norme e dei vantaggi delle connessi alle politiche attive e passive con particolare riferimento al tema della formazione e degli incentivi rivolti alle assunzioni dei lavoratori precari e di quelli coinvolti nei processi di crisi;
  - c) progettazione ed implementazione di programmi di fronteggiamento delle gravi situazioni occupazionali e nel riaccompagnamento al lavoro dei soggetti coinvolti attraverso la sensibilizzazione del sistema delle imprese interessate ad assunzioni, inclusa l'accoglienza e la selezione dei lavoratori da rioccupare;
  - d) partecipazione allo sviluppo e alla realizzazione di progetti ed interventi rivolti:

- alla riduzione degli infortuni, a quella del lavoro sommerso, in materia di formazione continua dei lavoratori;
  - alla diffusione del lavoro accessorio come previsto dall'articolo 70 comma 1 del Decreto legislativo 276 del 2003 come riformulato all'articolo 22 della legge 133 del 2008;
  - allo sviluppo della pari opportunità ed al lavoro femminile anche attraverso il coinvolgimento nella realizzazione di specifici progetti regionali;
  - al potenziamento del collocamento mirato delle categorie più deboli o a rischio di emarginazione posti in essere dall'amministrazione regionale e da quelle provinciali;
- e) altre iniziative promosse nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 3.

2) I programmi ed i progetti di lavoro di cui alla presente convenzione, definiti puntualmente con il supporto dell'Agenzia del lavoro di cui al capo secondo della Legge regionale 18/2005, vengono presentati al Comitato di indirizzo di cui all'art. 3 che si esprime in merito.

## **Art. 2**

### **Strumenti e pratiche di lavoro**

I programmi ed i progetti di lavoro di cui al precedente articolo 1 sono attuati, anche singolarmente, dai Consigli provinciali degli Ordini dei consulenti del lavoro firmatari dalla presente convenzione che ne rendicontano periodicamente lo stato di avanzamento.

## **Art. 3**

### **Comitato di Indirizzo**

1) Presso la Direzione centrale lavoro, università e ricerca viene istituito il Comitato di Indirizzo, così composto:

1. il Direttore centrale lavoro, università e ricerca o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
2. il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro o un suo delegato;
3. il Direttore del Servizio lavoro o un suo delegato;
4. il Direttore del servizio professioni e interventi settoriali o un suo delegato;

5. un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Gorizia;
6. un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Pordenone;
7. un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Trieste;
8. un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Udine.

2) Al Comitato di Indirizzo spetta, il compito, di:

- a) assicurare la coerenza delle attività con gli indirizzi adottati a qualsiasi livello dalla Regione;
- b) definire modalità tecniche condivise nella realizzazione delle attività convenzionate;
- c) individuare, coerentemente a quanto previsto dall'oggetto della presente convenzione, i progetti di intervento e di attività da realizzare negli ambiti di interesse dei soggetti convenzionati;
- d) approvare i piani/progetti di intervento e di attività, individuando le relative risorse;
- e) sostenere e facilitare le modalità di relazione e collaborazione permanente tra le parti secondo un'ottica di rete e di reciprocità;
- f) approvare le relazioni periodiche di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle diverse iniziative convenzionate;
- g) valutare ogni altro argomento che le parti firmatarie ritengono opportuno porre alla sua attenzione ed eventuale valutazione.

3) Il Comitato di Indirizzo si riunisce su richiesta di una delle parti e, comunque, almeno una volta ogni quattro mesi. Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal Comitato, su proposta del Presidente.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

1) L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2010, ferma la possibilità di concordare fra le Parti la proroga del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste ,lì 30/03/2009

Per La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

---

Alessia Rosolen - Assessore regionale al lavoro, università e ricerca, delegato alle pari opportunità e politiche giovanili

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Gorizia

---

Sandro Benigni - Presidente pro tempore

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Pordenone

---

Pierluigi Giol - Presidente pro tempore

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Trieste

---

Mario Costa - Presidente pro tempore

Per l'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Udine

---

Stefano Sassari - Presidente pro tempore